

La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali

Introduzione

La Segnatura Apostolica ha ricevuto nel 2008 una *Lex propria* [= LP]¹ che la regge e pare questa occasione propizia per illustrare in modo pratico quale sia il ministero di giustizia che la Segnatura svolge nella Chiesa, ponendosi nella prospettiva di un ministro o di un avvocato di un tribunale ecclesiastico che opera nell'ambito delle cause di nullità matrimoniali.

La prospettiva pratica vorrebbe rispondere a una serie di domande semplici che un ministro o un avvocato di un tribunale può porsi: che cosa posso chiedere alla Segnatura e che cosa può darmi la Segnatura nell'attività di giustizia per le cause di nullità matrimoniali. E di conseguenza: come e quando posso chiedere ed ottenere quanto può essere utile per lo svolgimento delle cause di nullità².

Poiché il compito istituzionale della Segnatura Apostolica è quello di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (art. 121 costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB]) e di «esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia» (art. 124, n. 1 PB), la sua presenza non può essere estranea ai processi di nullità matrimoniale, anche quelli celebrati nei tribunali locali.

Poiché si tratta di un Tribunale Supremo, la sua funzione nei processi di nullità in primo e secondo grado possiede alcune caratteristiche che debbono essere tenute presenti in forma generale:

1°. Per il principio di sussidiarietà si deve ritenere che in via generale prima di adire il Supremo Tribunale si devono esperire tutti

¹ *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, in AAS 100 (2008) 514-538. È stata promulgata il 1° agosto ed è entrata in vigore il 1° novembre 2008. Fino a questa data erano vigenti le *Normae speciales*, approvate il 23 marzo 1968 *ad experimentum*.

² Proprio l'indole pratica del presente intervento esime dalla trattazione dell'intera competenza della Segnatura Apostolica, per soffermarsi sui casi che occorrono con maggiore frequenza e che hanno maggiore interesse per i ministri e gli avvocati dei tribunali ecclesiastici locali.

i mezzi e i rimedi che l'ordinamento giuridico processuale canonico pone a disposizione immediata dei ministri e degli avvocati.

A fronte, per esempio, di una competenza rivendicata da un tribunale regionale in forza del maggior numero di prove (can. 1673, n. 4), l'avvocato della parte che si sente illegittimamente e ingiustamente privata del foro che le spettava, deve impugnare quella competenza con il ricorso di cui al can. 1460 presso lo stesso tribunale che si era detto competente; a fronte di una pronuncia del collegio di quel tribunale che non lo soddisfa, lo stesso avvocato ha poi a disposizione la querela di nullità e la *restitutio in integrum* (can. 1460, § 2)³.

Risulterebbe incongruo, così, ricorrere immediatamente alla Segnatura Apostolica avverso il primo atto di quel tribunale: si usino prima i rimedi giudiziari a disposizione. Ordinariamente la Segnatura Apostolica, se qualcuno ricorre immediatamente, risponde che non è suo costume intervenire nel merito delle cause, che anzi non lo può perché non ha tutti gli atti giudiziari a disposizione per giudicare e rimanda quindi ai rimedi ordinari immediatamente disponibili.

Ciò non significa – si badi bene – che il ricorso immediato alla Segnatura sia proibito o inutile. Una sua funzione la possiede: informare la Segnatura della attività di un tribunale, di una contestazione in atto; far sapere al tribunale che la Segnatura conosce e legge i suoi decreti. Non è cosa da poco.

Senza contare che la Segnatura può decidere di intervenire direttamente, soprattutto quando il tribunale adito *ad normam iuris* si dimostra renitente ad esaminare la questione sollevata con i rimedi giudiziari ordinari, oppure la contestazione verso quel tribunale ha i caratteri dell'evidente ingiustizia o del danno imminente alla parte che ricorre (se, per esempio, il tribunale è prossimo alla pronuncia).

³ È sufficientemente evidente che fra i rimedi previsti dal can. 1460, § 2 il più pingue sia la domanda di *restitutio in integrum* rivolta al tribunale superiore per manifesta ingiustizia per un prescritto di una legge non meramente processuale evidentemente trascurato (cf can. 1645, § 2, n. 4). In tal caso, infatti, è aperto l'accesso al tribunale superiore, che ordinariamente è meno condizionato nella valutazione. Non pare costituire una difficoltà nel caso la clausola che il prescritto trascurato debba essere di una legge non meramente processuale, per il fatto che in relazione ad una decisione di rito la clausola di una legge non meramente processuale per il contemplato rimedio della *restitutio in integrum* deve essere intesa in senso largo e peculiare, ossia come prescritto di legge relativo alla questione stessa di rito. In altre parole sarebbero nel caso esclusi i prescritti di leggi procedurali coinvolte nella questione di rito. Cf decreto del Congresso 9 gennaio 2009 in una *Romana, Iurium, Recursus adversus decretum rotale diei 19 iulii 2008*, prot. n. 41676/08 CG.

2°. Per il principio di superiorità si deve ritenere che in via generale l'intervento del Supremo Tribunale è in grado di rispondere efficacemente a richieste di una giustizia reale e sostanziale.

A fronte, per addurre un esempio frequente, di un tribunale competente unico, attualmente e realmente inaccessibile alla parte che è interessata ad introdurre una causa di nullità, rivolgersi al Supremo Tribunale per ottenere di poter svolgere il proprio diritto al processo di nullità matrimoniale in un altro tribunale realmente accessibile, trova nel Supremo Tribunale un organismo che può direttamente concedere quanto richiesto. È quanto avviene, per esempio, quando la parte convenuta di una causa è un fedele ortodosso risiedente in Romania. La Segnatura Apostolica, sapendo per lunga esperienza che i tribunali ecclesiastici rumeni non ritengono opportuno celebrare questi processi, la richiesta di un altro foro trova la Segnatura Apostolica quasi sempre immediatamente disponibile alla concessione.

3°. Per il principio di discrezionalità si deve ritenere che solo in via generale è possibile prevedere quale sarà l'intervento del Supremo Tribunale, senza poter contare su pretese tutelate dalla legge.

L'attività prevalente della Segnatura Apostolica è almeno connessa all'ambito delle dispense dalle leggi processuali e, come si sa, le dispense soggiacciono alla valutazione, per sua natura, discrezionale delle circostanze del caso, del *bonum* inteso, della giusta causa nonché della gravità della legge. Ciò comporta che la concessione e negazione delle grazie chieste ha una certa variazione legata anche al concreto momento ecclesiale che si sta attraversando nonché alle concrete valutazioni discrezionali delle persone che presiedono in un concreto momento alla Segnatura Apostolica.

La proroga di competenza

Si definisce *proroga di competenza* la concessione, fatta ad un tribunale relativamente incompetente, di trattare e definire una causa.

Solo la Segnatura Apostolica è competente a concedere proroghe di competenza (cf can. 1445, § 3, n. 2; art. 124, n. 3 PB; art. 10, § 4 DC; art. 35, n. 3; 115, § 1 LP).

Un tribunale è relativamente incompetente quando, salvi i prescritti sull'incompetenza assoluta, non ha l'appoggio di alcuno dei titoli di competenza di cui al can. 1673.

La proroga di competenza si chiede alla Segnatura Apostolica quando l'applicazione *ad normam iuris* del can. 1673, nn. 1-4 in un caso specifico non dà un risultato soddisfacente quanto alla giustizia.

Un avvocato o un giudice deve, pertanto, innanzi tutto – cioè, prima di rivolgersi alla Segnatura – valutare l'applicabilità astratta del can. 1673, nn. 1-4 al caso sottoposto e, se del caso, sperimentarne l'applicazione in concreto.

I casi che occorrono con maggiore frequenza sono i seguenti:

1°. Il vicario giudiziale della parte convenuta non risponde: manca il suo consenso e pertanto il foro desiderato (dell'attore o del maggior numero di prove) non può essere ottenuto;

2°. Il vicario giudiziale interpellato ha negato il consenso irrazionalmente o illegittimamente;

3°. Il foro dell'attore (cf can. 1673, n. 3) appare nel caso il più adatto, ma non si può ottenere perché la parte convenuta risiede in un territorio fuori della conferenza episcopale;

4°. Non è conveniente celebrare il processo nel foro competente perché il tribunale è condizionato dalla situazione concreta in cui una parte si trova, a ragione del legame di parentela con il Vescovo Moderatore oppure per la vicinanza di rapporti con il tribunale.

In questi casi appare sempre opportuno che la parte interessata, tramite l'avvocato, si rivolga al Tribunale che si vorrebbe competente, presenti ad esso con tutta la documentazione per introdurre la causa, anche la richiesta di proroga di competenza da inoltrare alla Segnatura Apostolica, unitamente alla documentazione che la sostiene e alle ragioni. Sarà quindi il Vicario giudiziale o il Moderatore del Tribunale che inoltrerà la richiesta alla Segnatura Apostolica, lodevolmente con il suo parere⁴.

Ricevuta la domanda, la pratica è affidata dal Segretario al Promotore di giustizia (titolare, sostituto o deputato) che stende un parere. Se la documentazione non è completa si richiedono informazioni supplementari, a volte anche ad altri tribunali.

Si giunge quindi ad un parere presentato al Segretario. Il decreto di concessione e di negazione è firmato dal Prefetto e dal Segretario, *audito Promotore iustitiae*.

⁴ «[...] per la proroga di competenza per una singola causa si richiede nella prassi un'istanza di parte, la raccomandazione da parte del suo Ordinario, l'esposizione del caso, la giusta causa, nonché l'audizione dell'altra parte» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, in AA.VV., *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, p. 207).

Tra le clausole più comuni aggiunte al decreto vi sono le seguenti:

- «iudex etiam durante processu partis conveniendae commorationem omni nisu inquirat»⁵;
- «si pars convenienda quid adversus competentiae prorogationem exceperit, res statim ad hanc Signaturam Apostolicam deferatur»⁶;
- «parti conventae – nisi exercitio iuris defensionis renuntiaverit –, servatis lege canonica servandis, expedita facultas servetur deponendi, acta causae occasione publicationis inspiciendi necnon omnia cetera peragendi quae ad exercitium iuris defensionis pertinent, quidem in sede apta neque nimis dissita».

La commissione pontificia

Si definisce *commissione pontificia* la concessione, fatta ad un tribunale assolutamente incompetente, di trattare e definire una causa.

Solo la Segnatura Apostolica è competente a concedere commissioni pontificie (cf art. 124, n. 3 PB; art. 9, § 3 DC; artt. 35, n. 2; 115, §§ 1-2 LP)⁷.

Un tribunale è assolutamente incompetente quando

- si tratta di cause che hanno il foro privilegiato (cf can. 1406);
- la causa pende legittimamente presso un altro tribunale (cf art. 9, § 1, n. 1 DC);
- non si osserva la competenza *ratione gradus* (cf art. 9, § 1, n. 2, e § 2 DC), perché, per esempio, si tratta presso un tribunale di secondo grado una causa che dovrebbe essere trattata in terzo grado;

⁵ Per sé la mancata conoscenza del luogo di abitazione della parte e quindi, per esempio, la impossibilità di acquisire il consenso del vicario giudiziale, alle condizioni di cui all'art. 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* [= DC], non richiederebbe alcun intervento della Segnatura Apostolica. A volte, però, la Segnatura è adita *ad cautelam* oppure nel caso in cui sia ignoto il domicilio della parte, in relazione alla clausola del territorio della medesima Conferenza episcopale, per foro dell'attore.

⁶ Questa clausola è inserita nel decreto quando per ragioni di celerità o per ragioni di momentanea irreperibilità della parte che deve essere citata, non è stato possibile interpellarla prima della concessione della proroga di competenza.

⁷ Poiché la sola Segnatura Apostolica è competente a concedere sia proroghe di competenza sia commissioni pontificie, sono superati automaticamente i dubbi che possono nascere sull'attribuzione all'uno o all'altro di questi istituti di specifiche domande. Emblematico al riguardo è il dubbio, che secondo parte della dottrina esisterebbe, se l'affidamento di una causa ad un tribunale di appello diverso da quello stabilito dal diritto costituisca una semplice proroga di competenza (opinione sostenuta da FR. DANEELS, recensione a M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 1996³, in «Ius Ecclesiae» 9 [1997] 336-338 oppure in «Forum» 9 [1998] 287-290) oppure una vera e propria commissione pontificia (opinione sostenuta da M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006⁵, p. 115 nota 65). Cf pure art. 16, § 1, n. 2 DC, in cui si opta per la proroga di competenza circa le cause di nullità presso tribunali della Chiesa latina di fedeli cattolici orientali.

- non si osserva la competenza *ratione materiae* (cf art. 9, § 1, n. 2 DC), perché, per esempio, si tratta una causa penale in un tribunale regionale competente solo per cause matrimoniali.

La commissione pontificia ha due forme comuni principali. La prima è la richiesta che una causa sia affidata («commessa») alla Rota Romana in primo grado, nel quale la Rota, appunto, è considerata assolutamente incompetente. Il caso, pur essendo esplicitamente previsto dall'art. 115, § 1 LP, è relativamente raro (nella richiesta e ancor più nella concessione) e non interessa in questa sede.

Più comune è l'altra forma della commissione pontificia: l'affidamento («commissione») di una causa da parte della Segnatura Apostolica ad un tribunale perché venga da esso giudicata in terzo grado, grado appunto per il quale il tribunale è assolutamente incompetente.

È noto, infatti, che a fronte di una duplice sentenza difforme, per raggiungere l'esecutività della pronuncia giudiziale canonica, diviene necessario un giudizio in terzo grado. E nella Chiesa latina la Rota Romana è pressoché l'unico tribunale competente in terzo grado. Ora, se vi sono ragioni che convincono della opportunità di «evitare» la Rota Romana, la Segnatura Apostolica ne dà una valutazione e può affidare la causa in terzo grado ad un tribunale locale, assolutamente incompetente in terzo grado, ma reso competente, appunto, dalla commissione della Segnatura Apostolica.

Il fenomeno è di proporzioni vaste: in alcune nazioni i tribunali ecclesiastici, dopo la seconda pronuncia difforme, chiedono d'ufficio alla parte attrice se intende chiedere la commissione pontificia a favore di un tribunale (della lingua o della nazione) che non sia la Rota Romana; altri inseriscono addirittura la menzione della possibilità di chiedere la commissione pontificia a favore di tribunali della propria lingua o nella propria nazione tra le informazioni che il tribunale deve fornire sui modi con i quali si può impugnare la sentenza (can. 1614). In tal modo negli ultimi anni rare sono state le cause provenienti dalla Polonia, Germania, Irlanda e Inghilterra, che sono approdate alla Rota Romana. Fanno eccezione quelle (rare) in cui vi è stato un appello della parte (convenuta o pubblica) alla Rota Romana e quelle (rare) in cui la Segnatura Apostolica non ha concesso la commissione pontificia.

La prassi vuole attualmente

- la richiesta di una delle parti, solitamente tramite il tribunale che ha emesso l'ultima pronuncia;
- la raccomandazione dell'Ordinario del luogo della parte oratrice;

- l'invio del testo delle pronunce emesse in primo e secondo grado;
- l'indicazione della ragione o delle ragioni della richiesta;
- il parere dell'altra parte⁸.

A fronte di questa documentazione nella prassi attuale il criterio principale (ancorché non unico) della Segnatura Apostolica consiste nella valutazione della ragione della difformità delle pronunce. Se la difformità è dovuta a contrasto tra i tribunali su principi giuridici di interpretazione della normativa sostanziale o anche processuale, la commissione pontificia non sarà concessa⁹: si ritiene, infatti, che funzione istituzionale e indeclinabile della Rota Romana sia appunto quella di provvedere «all'unità della giurisprudenza» (art. 126 PB).

Se, invece, la ragione della difformità delle pronunce risiede nella diversa valutazione dei fatti sottoposti al giudizio, soprattutto se avvalorata da un supplemento istruttorio nel grado superiore, ordinariamente la commissione pontificia è concessa: si ritengono sufficienti per la concessione in questo caso le ragioni comunemente addotte, quali, per esempio, l'onere della traduzione degli atti in una lingua comunemente accettata in Rota, il disagio per un eventuale (ulteriore) supplemento istruttorio presso la Rota, la difficoltà di contatti con avvocati rotali abilitati presso la Rota, il tempo (ritenuto, alcune volte *a priori* e ingiustificatamente, eccessivo) che richiede(rebbe) la trattazione e la definizione della causa in Rota.

Discrezionale è l'individuazione del tribunale cui commettere la causa in terzo grado, non sempre neppure all'interno della stessa nazione. Tra i criteri vi è una valutazione, seppure non discriminatoria, dell'affidabilità della giurisprudenza del tribunale *ad quod*. Abitualmente si richiede l'invio per conoscenza in Segnatura della pronuncia data *ex commissione pontificia*.

La procedura in Segnatura per la concessione non è diversa da quella della proroga di competenza, anche se alcune volte la gravità della decisione della concessione (o, più frequentemente, della negazione) della commissione pontificia ha richiesto una decisione del Congresso¹⁰.

⁸ «[...] per quanto possibile, che l'altra parte sia udita al riguardo e che si esibiscano le sue eventuali obiezioni. Qualora però l'altra parte non risponda nel termine stabilito, si presume che non abbia niente in contrario» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., p. 206).

⁹ Allo stesso modo la commissione pontificia non sarà concessa quando si rileva una certa fragilità o debolezza della giurisprudenza che si manifesta nelle decisioni.

¹⁰ Solo la concessione della commissione della causa alla Rota Romana richiede, secondo l'art. 115, § 2 LP, la trattazione in Congresso.

Nel 2008 le pratiche che cumulativamente hanno avuto ad oggetto proroga di competenza o commissione pontificia sono state 195¹¹.

La dispensa dalle leggi processuali

L'art. 35, n. 2 LP chiarifica una delle fattispecie più comuni delle grazie relative all'amministrazione della giustizia che la Segnatura Apostolica concede: la dispensa dalle leggi processuali.

Si tratta di una precisazione importante perché nel can. 87 si preclude ai Vescovi diocesani la dispensa dalle leggi processuali e nel can. 1537 CCEO si includono addirittura le leggi processuali fra le leggi che «[d]ispensationi obnoxiae non sunt». Ciò comporta la competenza esclusiva della Segnatura Apostolica nella dispensa da queste leggi, che talvolta si sente il bisogno di concedere «quoties id ad eorundem [fidelium] spirituale bonum conferre iudicet» (can. 87, § 1).

Fra le dispense più comuni vi è quella dai titoli accademici richiesti per i ministri dei tribunali (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia)¹². In Italia i casi di dispensa sono rari.

Fra le dispense recisamente negate vi è quella dalla citazione giudiziale, chiesta comunemente nel contesto di parti convenute violente¹³. La gravità del principio del diritto di difesa comporta anche per la Segnatura Apostolica l'impossibilità di dispensare, perché esso appartiene a ciò che essenzialmente costituisce il processo:

«Attento quod in facultate huius Supremi Tribunalis concedendi "gratiam relative ad iustitiam administrandam" (art. 124, 2°, Const. Ap. "Pastor bonus") includi non videtur facultas dispensandi ab iis quae ad essentialia iudicii pertinent»¹⁴.

Ciò che ormai è codificato nell'art. 115, § 4 LP.

¹¹ Cf per il 2007, con le distinzioni di continenti, nazioni e diocesi, di esito (affermativa e negativa), ma non tra proroga di competenza e commissione pontificia (tutt'e due sotto la stessa sigla CP), *L'attività della Santa Sede 2007*, 743-745.

¹² Cf G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2ª parte, cost. ap. Pastor bonus), in «Periodica de re canonica» 94 (2005) 55-80.

¹³ Cf *ibid.*, pp. 80-95.

¹⁴ Cf SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT: «[...] Instantia considerari nequit». La formulazione pare rimandare al can. 86, secondo cui «Dispensationis obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva».

La prassi della Segnatura Apostolica non si limita, però, a negare la dispensa dalla citazione: accetta di indicare alcuni rimedi che possono essere posti in atto in alternativa alla negata dispensa. Fra i più citati vi è la costituzione di un curatore della parte convenuta¹⁵. Tale costituzione dev'essere però legittima¹⁶. Si può ricorrere anche alla facoltà del giudice di richiedere necessariamente un avvocato-procuratore per la parte convenuta (cf can. 1481 § 1)¹⁷. Anche l'omissione della notificazione dell'indirizzo della parte attrice può costituire un rimedio in alcuni casi sufficiente¹⁸. Oppure l'omissione della trasmissione del libello, che sarà «reso noto» [«significandum»] alla parte convenuta solo dopo la sua deposizione giudiziale (cf can. 1508 § 2)¹⁹. Si può pure considerare anche la proroga di competenza, che potrebbe permettere che il processo di nullità sia celebrato nel foro della parte attrice, lontano dal luogo di dimora della parte convenuta. A volte è suggerito, dove possibile, l'esperimento di un processo di scioglimento del matrimonio: «[Q]ui processus administrativus non subiacet strictis normis processus iudicialis».

La dispensa dalla doppia conforme

Una delle principali novità della LP consiste nella menzione *in obliquo* della facoltà della Segnatura Apostolica di dispensare dalla doppia sentenza conforme. La LP, infatti, dà segno di ritenere pacificamente questa dispensa una delle grazie relativamente all'amministrazione della

¹⁵ Cf SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT; 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT; 11 luglio 2001, prot. n. 32393/01 VT (grave schizofrenia); SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT (violenza); SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT (violenza).

¹⁶ «Soltanto se ci fossero elementi oggettivamente provati – ad es. un certificato di polizia, che attesti tale grado di pericolosità del convenuto che, alla notizia del processo ecclesiastico, egli costituirebbe un grave pericolo per la vita dell'attrice – si potrebbe considerare la possibilità di non dare notizia del processo al convenuto, nominando però un curatore. Oppure se risulta che il convenuto si trova ora in tale stato di alcoolismo cronico, da non essere più responsabile di sé, anche in tal caso si potrebbe nominare un curatore» (SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT). Cf pure SSAT, *votum periti* 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT («mentally ill, a drug addict»). SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT e SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, si soffermano diffusamente sulla legittimità della costituzione del curatore (cf rispettivamente nn. 5-6, pp. 2-4; nn. 5-7, pp. 2-5).

¹⁷ Cf SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT.

¹⁸ Cf SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT («Ius defensionis nullo pacto requirit ut uni parti inscriptio vel locus commorationis alterius partis reveletur»); SSAT 10 luglio 2001, prot. n. 32529/01 CP. Cf pure SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT; SSAT, *votum periti*, 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT.

¹⁹ Cf SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT.

giustizia (cf art. 124, n. 2 PB; 35, n. 2; 115, §§ 1-2 LP) di competenza della Segnatura Apostolica e direttamente afferma che la sua concessione avviene in Congresso (cf art. 115, § 2 LP).

In realtà la concessione della dispensa dalla doppia conforme è stata oggetto di forti tensioni: menzionata tra le competenze della Congregazione dei Sacramenti all'epoca in cui questo Dicastero era preposto alla vigilanza dell'amministrazione della giustizia, fu poi oggetto di prolungato silenzio²⁰; dopo dodici anni circa dalla introduzione dell'annotazione nell'art. 124, n. 2 PB della competenza della Segnatura Apostolica relativamente alla concessione di grazie richieste alla Sede Apostolica circa l'amministrazione della giustizia, si incominciò a chiedersi se tra queste non fosse compresa la dispensa dalla doppia conforme: l'esito fu il timido inizio di una prassi di dispensa, seguito da una pausa e da una ripresa sotto forma di «consilium praestandum SS.mo». La LP ora pone un punto chiaro e aperto²¹.

Fondamentale è in questo caso l'aspetto sostanziale: la causa giusta e ragionevole, tenuto conto della gravità della legge e delle circostanze del caso (cf can. 90, § 1). Al riguardo si può solo dare uno sguardo al passato, rilevando alcune cause ritenute sufficienti all'uopo²²:

²⁰ A ciò pare condurre l'elencazione delle facoltà che l'allora SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS nel 1969 dichiarava di possedere in forza del *munus invigilandi* che le competeva prima della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, che trasferì la competenza di vigilanza alla Segnatura Apostolica. Al num. 3 prevedeva: «Decisioni nei casi di nullità di matrimonio evidente (Can. 249, par. 3) e, in connessione, autorizzazioni a trattare cause di nullità di matrimonio con processo sommario, promosse per capi non contenuti nel Can. 1990; e dispensa dalla seconda istanza in cause formali di nullità di matrimonio» (SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, lettera al Prefetto della Segnatura Apostolica, 19 maggio 1969, prot. n. 56/69; i corsivi sono nostri; cf SSAT, lettera al Prefetto della Sacra Congregatio de Sacramentis, 30 maggio 1969, prot. n. 431/69 VT, che al num. 3 chiosa: «si tratta infatti di retta amministrazione della giustizia»). Di conseguenza la lettera circolare della Segnatura Apostolica che, per il tramite dei Legati Pontifici, avvertiva gli ordinari del passaggio di competenze tra i due dicasteri, doveva e poteva elencare, come di fatto elencò, al num. 2d la suaccennata facoltà: «Eidem Signaturae Apostolicae competit [...] in causis nullitatis matrimonii indulgere ut summarie procedatur extra casus de quibus in can. 1990 C.J.C.; a secunda instantia, gravibus suadentibus motivis, in processu formali dispensare; acta sanare nullitate laborantia» (SSAT, lettera circolare 31 luglio 1969, prot. n. 431/69 VT; il corsivo è nostro). Tale lettera circolare non risulta pubblicata, neppure in *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem* e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*.

²¹ Si deve ricordare – annota Daneels – «però in questo contesto l'art. 107, § 3 [LP]: "Nihil grave et extraordinarium agitur, nisi Summo Pontifici fuerit significatum"» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., p. 207).

²² Cf G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali*, cit., pp. 98-112; ID., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica. Ad usum Auditorum*, Romae 2009², pp. 503-506.

- C., prot. n. 30956/00 CP, 29 maggio 2000. Si trattava di una causa in cui erano stati commessi più errori gravi di procedura. Pur essendo la domanda giudiziale *ob metum*, la trattazione era avvenuta in primo grado con processo documentale *ob defectum formae*. Dopo la prima sentenza affermativa e l'appello del difensore del vincolo, il tribunale d'appello, contro il can. 1688, aveva preteso trattare e concludere negativamente per il difetto di forma. Il modo ordinario di procedere, per porre rimedio a tale errore, avrebbe sottoposto le parti ad un estenuante procedimento: dichiarazione di nullità delle due pronunce fino ad allora emesse e successiva trattazione della causa *ob defectum formae*. Probabilmente per evitare questo aggravio alle parti («Cum in casu expediatur»), ingiusto, peraltro, in quanto originato da errori madornali commessi da ministri dei tribunali ecclesiastici, il Supremo Tribunale disponeva che venisse omessa ogni questione sulla nullità delle decisioni emesse e commessa la causa ad un tribunale locale «concessa, si et quatenus, dispensatione ab altera sententia conformi pro nullitate»;

- N., prot. n. 32591/01 VT, 27 luglio 2001. La causa in primo grado aveva ottenuto sentenza affermativa e il tribunale di appello l'aveva ammessa ad ordinario esame. Nel frattempo (erano ormai trascorsi due anni dalla prima decisione), «recenter vero apparuit virum actorem gravissimo morbo laborare»; donde la richiesta di dichiarare esecutiva la sentenza di primo grado. La Segnatura Apostolica pone in atto una breve procedura che comprende l'ascolto del vicario giudiziale del tribunale dove giace l'appello, e del giudice istruttore che interroga all'uopo la parte convenuta²³; l'esame della sentenza di primo grado e degli atti di secondo grado; la richiesta del parere del Promotore di giustizia del Supremo Tribunale. La conclusione è fondata contemporaneamente sul can. 1752 («Attenta suprema lege de qua in can. 1752») e sull'art. 124, n. 2, PB. Nulla si dice dell'istanza pendente presso il tribunale d'appello;

- C., prot. n. 32637/00 VT, 30 luglio 2001. Un neofita vuole convalidare le proprie nozze con un'ortodossa, sposata e divorziata civilmente con un uomo, attualmente irreperibile. La Segnatura Apostolica è richiesta di dichiarare nullo quel matrimonio. Le condizioni per questa procedura non sono presenti, poiché nel caso si richiedono approfondimenti. La Segnatura, sulla base del can. 1752 («Attento vero quod salus animarum iuxta praescriptum can. 1752 est suprema lex») e dell'art. 124 PB, concede la proroga di competenza, l'omissione di tutte le formalità non

²³ Sembra che la parte convenuta, saputo della malattia del marito, avesse cominciato, in II istanza, a collaborare.

appartenenti all'essenza del processo («*praetermissis sollemnitatibus iuris quae ad processus essentiam non pertineant*») ed infine concede alla discrezione dell'Em.mo Ordinario del luogo di dispensare dalla doppia conforme, se la sentenza sarà affermativa²⁴;

- *L., prot. n. 32864/01 CP, 20 novembre 2001*: «*Sententiam secundi gradus in casu latam vi executiva gaudere, adeo ut partes documento libertatis statim uti valeant*». La parte attrice, per il tramite dell'Ordinario di prima istanza, si era rivolta alla Segnatura Apostolica per ottenere la Commissione pontificia per un tribunale locale. La causa era stata giudicata affermativamente in primo grado «*ob exclusum bonum coniugum ad normam can. 1101 § 2 ex parte viri conventi*», negativamente sugli altri capi. In grado di appello, dopo un supplemento di istruttoria, il tribunale aveva deciso di non confermare la prima decisione, bensì dichiarare la nullità «*ob incapacitatem assumendi onera coniugalia ad normam can. 1095, n. 3, ex parte viri conventi*». Era evidente che in questo caso si poneva la questione della conformità equivalente, ossia di sentenze «*in iisdem factis, aliter ab alteris intellectis [...] fundata[e]*»²⁵. Il tribunale di appello nulla però aveva deciso al riguardo. La Segnatura Apostolica formalmente non dichiara la conformità equivalente, ma la grande probabilità della medesima potrebbe concorrere a costituire la giusta causa per la dispensa dalla doppia conforme. Con questo dubbio positivo e probabile (ancorché espresso con la formula retorica: «*Praetermissa quaestione*») concorrono la richiesta insistente della parte attrice nonché la constatazione che è stata sempre la parte convenuta causa della nullità matrimoniale riconosciuta in entrambe le decisioni giudiziali. La base per la concessione è individuata nell'art. 124, n. 2, PB nonché nell'«*[u]no animarum bono prae oculis habito*». Si sottolinea che sono stati consultati il Promotore di giustizia e il Promotore di giustizia deputato *ad casum* e il loro parere è stato affermativo («*iisque annuentibus*»);

- *C., prot. n. 33166/02 VT, 2 febbraio 2002*. Già tutto era predisposto per le nozze e dieci giorni prima si scopre che la parte convenuta aveva ottenuto solo la sentenza affermativa di primo grado sulla nullità del suo precedente matrimonio. L'Ordinario della parte convenuta chiede alla Segnatura Apostolica la dispensa dalla doppia conforme. Essa viene

²⁴ La concessione della dispensa è, nel caso, eventuale e potrebbe non essere stata applicata. Il Supremo Tribunale nel caso ricordava pure i prescritti dei canoni 1536 § 2 e 1679, nonché del can. 781 § 2 CCEO, nonché la possibilità, «*si casus ferat*», della richiesta di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*.

²⁵ Rilevanza assumeva la presenza in appello di un approfondimento probatorio, con la produzione di un *votum peritale*.

concessa sulla base anzitutto dell'assenza di qualsiasi dolo della parte convenuta («Parochus vero [...] bis documentum de mulieris statu libero dedit»), della lettura della sentenza affermativa di primo grado nonché delle circostanze assolutamente straordinarie²⁶. Anche in questo caso la base normativa è data dall'art. 124, n. 2, PB e dal can. 1752 («Attenta suprema lege de qua in can. 1752»). Il parere del Promotore di giustizia è annotato favorevole alla concessione;

- V., prot. 32363/01 VT, 22 febbraio 2002. Poco prima che fosse emessa la sentenza in secondo grado che confermava la nullità del matrimonio per due dei tre capi giudicati in primo grado, alla Segnatura Apostolica giungevano lamentele di gravi irregolarità nello svolgimento di entrambe le istanze. Secondo la facoltà straordinaria di cui gode la Segnatura si procedeva a sospendere l'esecuzione della doppia conforme e si commetteva a un tribunale locale di vedere della nullità delle sentenze (che poi saranno di fatto dichiarate nulle) e subordinatamente, *positis ponendis*, di giudicare sul merito. Con alla base la menzione dell'art. 124, n. 2, PB, il Supremo Tribunale decideva che quest'ultima pronuncia sarebbe stata comunque esecutiva²⁷. La ragione consisteva soprattutto nell'ampia trattazione che la causa aveva già avuto in due gradi di giudizio, nonché nel fatto che il gravame di ulteriore ritardo nella decisione era dovuto a gravi irregolarità ascrivibili oggettivamente non alle parti, ma a ministri del tribunale o ad avvocati in esso operanti o ammessi a patrocinare;

- V., prot. n. 33107/02 CG, 9 settembre 2002: la Segnatura Apostolica «Sanctissimo [...] consuli[t] ut penes Hoc Supremum Tribunal Commissio Specialis instituat, quae causam, de qua in epigraphe, unica pronuntiatione, ad normam iuris exsecutiva, iudicet»; il Romano Pontefice decide «iuxta preces»; si trattava di una causa decisa con duplice negativa, cui erano seguiti due rigetti di ritrattazione; l'oratore era anziano e gravemente ammalato;

- F., prot. n. 34756/03 CP, 17 luglio 2003: una prima risposta della Segnatura fu negativa: «[N]on esse locum petitioni transmittendae Summo Pontifici pro gratia concedenda». Le principali ragioni addotte erano tre: anzitutto la gravità della legge, per la cui dispensa si richiede una «ratio proportionata

²⁶ Il decreto annotava anche la mancanza di rispetto da parte del tribunale di appello dei termini stabiliti nei canoni 1453 e 1682 § 2 per la trattazione della causa: «[S]ecundum notitias acquisitas, adhuc in phasi praeliminari versari videtur», e ciò dopo due anni dalla decisione di primo grado. Le notizie poi si dimostreranno non del tutto precise: l'ultimo adempimento (pecuniario) previo all'avvio della procedura in secondo grado era avvenuto solo due mesi prima.

²⁷ È interessante annotare che il decreto non distingue fra decisione affermativa e negativa, né pone distinzioni sul fatto che la decisione sarà data in primo, secondo o ulteriore grado.

valde gravis, actualis et urgens (cf. can. 90 § 1)»; quindi l'opposizione in causa della parte convenuta; quindi il nesso poco chiaro con la situazione di grave malattia di un congiunto dell'oratore. L'evoluzione delle circostanze, in pratica la cessazione dell'opposizione dell'altra parte, portava la Segnatura a non avere «gravi motivi da opporre». La concessione della dispensa da parte del Romano Pontefice comportava l'emanazione del decreto da parte della Segnatura, facendo salvo il *vetitum* apposto in prima istanza;

- N., prot. n. 35664/04 VT, 27 marzo 2004: la Segnatura Apostolica accoglieva la richiesta della parte attrice di dispensa dalla duplice conforme, per la gravissima malattia della convivente. La sentenza di primo grado non era stata appellata. Venivano raccolti il parere dell'Em.mo Ordinario e del Promotore di giustizia. Esaminata tutta la questione si inoltrava la domanda di grazia al Romano Pontefice, che la concedeva. La Segnatura Apostolica lo dichiarava con decreto.

Non meno fondamentale nel caso è l'aspetto procedurale, che deve aver contribuito alla chiarificazione del riconoscimento della facoltà: solo in Congresso (cf art. 115, § 2 LP), ossia con decisione del Prefetto dopo discussione in Congresso, presenti il Segretario, il Promotore di giustizia ed i sostituti, il Difensore del vincolo e, con funzione di notaio, il Capo della Cancelleria (cf art. 22, § 1 LP).

La dichiarazione di nullità *ex art.* 118 LP

Anche in questo caso si tratta di una competenza affermata *in obliquo*, perché l'art. 118 LP intende direttamente regolare la procedura con la quale la Segnatura Apostolica dichiara la nullità matrimoniale.

Le recenti proposte di amministrativizzazione del processo matrimoniale hanno reso molto guardinghi nella formulazione di questa potestà della Segnatura Apostolica. Se anche è stata respinta la proposta di omettere del tutto la menzione di questa facoltà nella LP, essa è risultata molto prudente nella sua formulazione:

- non risulta questa competenza nell'art. 35, titolo II LP, perché troppo visibilmente la sua collocazione si sarebbe posta nell'area di competenza amministrativa della Segnatura Apostolica;

- non è menzionata la denominazione piuttosto vulgata negli ultimi decenni, di una dichiarazione di nullità «in via amministrativa»²⁸;

²⁸ Cf Z. GROCHOLEWSKI, *La facoltà del Congresso della Segnatura Apostolica di emettere dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa*, in AA.VV., *Investigationes theologico-canonicæ*, Roma

- si è perfezionato l'art. 5, § 2 DC, evitando soprattutto l'ingiustificata qualificazione occorsa nell'istruzione, in cui i casi di cui in oggetto sono detti «in quibus nullitas evidens apparet», che non risulta né vero né derivato dai testi originari della facoltà²⁹.

Si è preferito al riguardo recuperare la pura lettera del can. 249, § 3 CIC17, in cui è detto che si tratta di casi «qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant». Si tratta cioè di casi risolti sulla universalmente richiesta base della certezza morale, ma per i quali tutti gli elementi («acta et probata») sono già pronti.

Si tratta di una facoltà poco usata. Negli ultimi dieci anni si è ammessa una causa proveniente dalla Cina continentale, in cui è stata concessa la dichiarazione di nullità³⁰.

Sempre negli ultimi dieci anni è stato proposto qualche caso alla Segnatura perché ne trattasse secondo questa facoltà, ma per nessuno di questi si è ritenuto che si verificassero le condizioni. Ancorché esista un caso di archivio riferito all'Italia in cui è stata pronunciata la nullità, questi casi sono interpretati dalla Segnatura come provenienti da Paesi in cui non vi è un'organizzazione (funzionante) dei tribunali ecclesiastici³¹.

Dal punto di vista procedurale si conferma che la decisione può essere presa dal Prefetto solo in Congresso³², dopo l'acquisizione delle osservazioni del Difensore del vincolo e del parere del Promotore di giustizia.

1978, pp. 211-232; ID., *Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in «Ephemerides iuris canonici» 37 (1981) 177-204; R.L. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 93-105.

²⁹ «Infatti non si scorge perché in detti casi non sia sufficiente la certezza morale sulla nullità del matrimonio e perché si chieda nel caso una certezza maggiore, cioè l'evidenza della nullità» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., p. 209).

³⁰ «L'ultimo caso menzionato nella letteratura, in cui si era data una decisione "pro nullitate matrimonii", era del Vietnam (prot. n. 20918/89 VT), deciso il 18 maggio 1991. Recentemente però, dopo 16 anni, c'è stato un altro caso, con decisione affermativa, proveniente dalla Cina Continentale e trasmesso per competenza dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli (prot. n. 38117/06 VT), deciso il 19 settembre 2007» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., pp. 209-210).

³¹ «Qualora [...] una tale questione provenga da una regione dove ci sono tribunali operanti, è prassi della Segnatura di non trattarla, anche se il caso non richiede "accuratiorem disquisitionem vel investigationem"» (FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., p. 209).

³² Secondo la concessione di Paolo VI nell'Udienza del 21 marzo 1974.

I ricorsi gerarchici

La Segnatura Apostolica, quale dicastero dell'organizzazione giudiziaria della Chiesa, è competente a ricevere e a risolvere i ricorsi gerarchici in materia giudiziaria (cf art. 114 LP), ossia è competente nei conflitti gerarchici che si instaurano nell'esercizio della potestà amministrativa esercitata in ambito giudiziario.

La rimozione di un giudice, di un difensore del vincolo o di un notaio, come pure provvedimenti disciplinari fino all'espunzione di un avvocato dall'albo, può essere materia di ricorso gerarchico, che la Segnatura Apostolica, adita con ricorso, deve risolvere quale Superiore gerarchico di colui che l'ha emesso.

Si segue in Segnatura in questo caso sia la normativa generale sui ricorsi gerarchici (cann. 1733-1739) sia la normativa regolamentare presso la Curia Romana (cf *Regolamento generale della Curia Romana* [1999]) sia la normativa propria (art. 114). Il ricorso, per esempio, dovrà essere proposto entro il termine perentorio di quindici giorni (cf can. 1737) e la decisione della Segnatura cadrà sotto i termini temporali del can. 57, ossia tre mesi.

Anche la decisione presa in questi ricorsi gerarchici è provvista della possibilità del contenzioso amministrativo giurisdizionale presso la Segnatura Apostolica. Nel ricorso *ex art.* 123, § 2 PB in questo caso il Promotore di giustizia di cui all'art. 106, § 1 LP fungerà da Patrono della Segnatura Apostolica (difendendo la legittimità della decisione presa), mentre un altro Promotore di giustizia (sostituto o deputato *ad actum*) sarà nominato per la funzione *super partes* propria del Promotore di giustizia presso la Segnatura nel contenzioso amministrativo e parteciperà al Congresso.

I procedimenti disciplinari

La Segnatura Apostolica può procedere disciplinarmente avverso ministri dei tribunali, avvocati e procuratori.

È stata molto opportuna l'esplicitazione che il potere disciplinare non si esercita solo avverso avvocati e procuratori (come esplicitamente si afferma in forma esclusiva nel can. 1445, § 3, n. 1 e nell'art. 124, n. 1 PB), bensì, com'era implicito³³, anche nei confronti dei ministri dei tribunali (artt. 35, n. 1; 113, § 1 LP; cf pure indirettamente art. 75, § 2 DC).

³³ Cf G.P. MONTINI, «In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere» (art. 124, 1° Pastor bonus). *Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia*, in AA.VV., *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, pp. 33-34.

LP fa capire con una certa chiarezza che il compito di procedere disciplinarmente compete ai Moderatori dei tribunali. Lo si intuisce dall'art. 113, § 1 LP ove, addirittura nei casi portati a conoscenza della Segnatura Apostolica, il Prefetto solitamente («de more») demanda («mandat») al Moderatore di vedere (ossia giudicare), se necessario, provvedere e, alla fine riferire alla Segnatura Apostolica.

Questo però non significa una *deminutio* della facoltà della Segnatura, quasi che possa agire solo attraverso i Moderatori e in forza di ricorsi legittimi avverso le decisioni dei Moderatori. Nulla di tutto questo. La Segnatura mantiene in questo ambito di competenza una libertà di azione pari almeno a quella di qualsiasi altro Dicastero della Curia Romana: può, pertanto

- revocare ed emendare *ex officio* le decisioni disciplinari del Moderatore;
- ricevere e trattare graziosamente denunce avverso decisioni disciplinari del Moderatore;
- ricevere ricorsi gerarchici avverso decisioni disciplinari del Moderatore e deciderli a norma del can. 1739;
- istituire azione disciplinare autonoma.

In quest'ultimo caso si procede in forma analoga a quella penale: vi è un'*investigatio praevia*, che sfocia in una decisione del Prefetto, che decreta se istituire o no un processo disciplinare. In caso affermativo, incarica il Promotore di giustizia (cf art. 7, § 2 LP) di redigere il libello, che viene quindi inviato all'accusato, che con la citazione riceve anche l'ordine di costituirsi un Patrono (cf art. 16 LP). L'accusato ha piena possibilità di difendersi (conoscere prove, chiedere prove, redigere memoriale); il Promotore di giustizia su quest'ultima base redige le sue conclusioni, cui può replicare come ultimo l'accusato (cf can. 1725). La causa è quindi deferita al Congresso, cui spetta decidere.

I decreti di esecutività

Alcuni concordati tra Santa Sede e Stati affidano alla Segnatura Apostolica il controllo delle decisioni canoniche in vista della loro (presentazione per la) delibazione in ambito civile.

Attualmente sono tre: Italia, Portogallo e Brasile³⁴. Si tratta di una competenza che ha in realtà due facce.

³⁴ Per l'Italia cf Accordo di modificazione del Concordato lateranense, art. 8.2; le pratiche ammontano annualmente a circa un migliaio (964 nel 2008). Per il Portogallo cf Concordato tra Santa Sede e Repubblica Portoghese, art. 16; le pratiche ammontano annualmente a una

La prima è quella attinente alla rassicurazione per lo Stato e i suoi tribunali, che la decisione loro presentata in vista del riconoscimento è, secondo l'ordinamento canonico, passata in giudicato in modo formale o equivalente oppure, come si esprime l'art. 119, § 1 LP, è esecutiva in ambito canonico.

La seconda è quella attinente ad un controllo indiretto dell'amministrazione della giustizia e della giurisprudenza che in tal modo si propizia alla Segnatura Apostolica. Non c'è da sorprendersi perciò se, in occasione della competenza concordataria, la Segnatura Apostolica rileva irregolarità nella prassi processuale o deviazioni nella giurisprudenza, e ne fa oggetto di suoi provvedimenti. Il Tribunale Supremo è uno e pertanto una pratica giunta per una sezione della sua competenza non è escluso che venga *ex officio* vagliata in ragione di un'altra competenza della Segnatura Apostolica. Così, per esempio, è accaduto per la conformità equivalente irregolarmente decisa, oppure per capi di nullità formulati con riferimento a canoni estranei al titolo VII *De matrimonio*.

Il decreto di esecutività è emesso dal Segretario, senza la consultazione o il parere di alcuno. È l'addetto che presenta al Segretario la singola pratica. Solo in caso di dubbio, il decreto di esecutività viene discusso ad un livello più alto che può comprendere il Prefetto.

Nonostante l'apparente dinamica burocratica, sorgono numerosi dubbi in questo settore: vi sono incertezze, per esempio

- quando alla doppia conforme, presentata per il decreto di esecutività, segua un'impugnazione: «*decretum exsecutivitatis de more non datur*» (art. 119, § 3 LP). «*De more*» significa che la Segnatura Apostolica deve valutare se l'impugnazione è solo annunciata o già presentata; se l'impugnazione sospende o no l'esecuzione (*ex se* o per decisione del giudice: cf can. 1650, § 3); se l'impugnazione è fondata o semplicemente dilatoria;

- quando non è certa la concordatarietà del matrimonio per il quale si chiede il decreto di esecutività.

I decreti di esecutività non sono impugnabili, ma possono essere fatti oggetto di richiesta di revocazione o di emendazione.

Per il Concordato con la Repubblica Portoghese, che prevede la delibazione anche dei rescritti di scioglimento dei matrimoni inconsumati,

cinquantina. Nel dicembre 2009 si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica del Concordato tra Santa Sede e Repubblica Federale Brasiliana.

la Segnatura Apostolica ha dovuto emanare lettere per prescrivere come si debba procedere nei processi se si desidera poi richiedere la delibazione dei rescritti pontifici³⁵.

Relazioni *de statu et activitate tribunalis*

È obbligo di ogni tribunale inviare all'inizio di ogni anno la relazione *de statu et activitate*, secondo il modulo che la Segnatura ha predisposto: è lo strumento principale attraverso il quale la Segnatura è messa in grado di conoscere l'andamento dell'amministrazione della giustizia a livello universale. Essa viene così a conoscere la consistenza del personale (vicario giudiziale, aggiunti, giudici, difensore del vincolo e promotore di giustizia, nonché avvocati, cancelliere e notai), la loro condizione canonica, la loro età, la data di nomina e soprattutto il titolo accademico acquisito, necessario per i ministri. Viene a conoscere pure l'andamento dell'attività giudiziaria: cause pendenti all'inizio dell'anno, introdotte, giudicate (affermeditive e negative), con quali capi di nullità e con quale procedimento (*processus brevior* o ordinario esame), perente e rinunciate e pendenti alla fine dell'anno.

Si tratta di una mole enorme di dati, da cui si prende spunto per osservazioni di ogni genere: la necessità di preparare ministri qualificati, l'obbligo di chiedere la dispensa per i ministri senza il dovuto titolo accademico o con la dispensa scaduta, l'urgenza di nominare più difensori del vincolo, che un tribunale da diversi anni non ha dato mai una sentenza negativa o ammesso una causa ad ordinario esame in seconda istanza, l'unilateralità del capo addotto in tutte o quasi tutte le cause, l'esagerata frequenza di capi di rara applicabilità³⁶.

Conclusione

La Segnatura Apostolica manifesta la sua indole anche nella disponibilità a rispondere ai quesiti posti da ministri dei tribunali (solitamente non ai quesiti posti dagli avvocati) sull'amministrazione della giustizia, dei quali solo alcuni di interesse più generale sono pubblicati. In questo si manifesta l'indole ministeriale che caratterizza la Curia Ro-

³⁵ Cf prot. n. 37246/05 VAR. È stata inviata all'uopo un'istruzione della Segnatura Apostolica, che è pubblicata in «Forum canonicum» 5/1 (2010) 147-151, con una breve introduzione (*ibid.*, pp. 145-146) ed un ampio commento (M. RUI DE OLIVEIRA, *A Carta Circular do Supremo Tribunal de Assinatura Apóstolica e o art. 16 da Concordata*, *ibid.*, pp. 81-114).

³⁶ Cf FR. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, cit., pp. 202-203.

mana in generale, anche se, a volte, gli stereotipi e i pregiudizi (o, si deve riconoscere, alcune singole esperienze negative) preferiscono dipingere l'attività svolta come autoritaria o burocratica.

G. PAOLO MONTINI

Bibliografia essenziale

DANEELS, FR., *La nuova "Lex propria" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in «Communicationes» 40 (2008) 336-341.

DANEELS, FR., *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, 199-211.

DE PAOLIS, V., *La Segnatura Apostolica e la vigilanza sui Tribunali*, in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Duc in altum*, Città del Vaticano 2007, 253-290.

MONETA, P., *I decreti di esecutività in ordine all'ottenimento degli effetti civili*, in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, 373-400.

MONTINI, G.P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica*. Editio altera. Ad usum Auditorum, Romae 2009, *passim*.

MONTINI, G.P., *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2a parte, cost. ap. Pastor bonus)*, in «Periodica de re canonica» 94 (2005) 43-117.